

Oggetto: Comunicazioni mensili e Comunicazione integrativa annuale all'Archivio dei rapporti finanziari – Novità

Facendo seguito a quanto esposto nella Circolare Studio Dattilo 15.05, con la presente Vi forniamo maggiori chiarimenti circa le novità intervenute riguardo alle Comunicazioni mensili (di cui all'art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973) ed alla Comunicazione integrativa annuale (di cui all'art. 11 del D.L. n. 201/2011) all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari.

Le novità in esame sono state introdotte dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 18269 del 10/02/2015, modificato dal Provvedimento n. 13352 del 25/01/2016, e si applicano a partire:

- dalla Comunicazione integrativa annuale relativa al 2015, da trasmettere entro il giorno **31/03/2016**¹;
- dalle Comunicazioni mensili relative a gennaio 2016 ed a febbraio 2016, da trasmettere entro il giorno **30/04/2016**.

1. Nuovo tracciato record unico

Dal 2016, gli operatori finanziari obbligati alle comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari dovranno utilizzare il nuovo tracciato record unico riportato nell'Allegato 2 al Provvedimento n. 13352 del 25/01/2016, tenendo conto delle relative istruzioni di cui all'Allegato 1 del medesimo Provvedimento.

Si evidenzia che viene superato l'utilizzo delle c.d. "terne" e degli esiti ad esse collegati, poiché è richiesta l'indicazione del codice identificativo del rapporto e delle informazioni circa tipo, natura e soggetti collegati sin dalle Comunicazioni mensili.

¹ Si ricorda che, a regime, la Comunicazione integrativa annuale dovrà essere trasmessa entro il **15 febbraio dell'anno successivo** a quello cui si riferiscono le informazioni oggetto di comunicazione. Pertanto, la Comunicazione relativa al 2016 sarà da trasmettere entro il giorno 15/02/2017.

Tramite il nuovo tracciato unico è possibile apportare modifiche ai dati precedentemente comunicati in base al Provvedimento n. 37561 del 25/03/2013 (Provvedimento relativo alla Comunicazione integrativa annuale), ossia ai rapporti attivi al 01/01/2011 e a quelli accesi successivamente per i quali è già stato comunicato il codice univoco del rapporto.

2. Comunicazione negativa

In base al nuovo tracciato record unico, non deve più essere trasmessa la c.d. Comunicazione negativa mensile (ossia, quella che assumeva valore “7” nel campo “Tipologia di invio”). La suddetta comunicazione era da effettuarsi in assenza di dati da comunicare.

Secondo le nuove disposizioni, nel caso in cui non ci siano dati da comunicare, l’operatore finanziario non dovrà effettuare alcuna comunicazione².

3. Utilizzo del SID

Sia la Comunicazione integrativa annuale che le Comunicazioni mensili vanno effettuate utilizzando l’infrastruttura denominata SID (Sistema di Interscambio Dati), per il cui utilizzo è necessaria la preventiva iscrizione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (ossia, Entratel o Fisconline).

Pertanto, Entratel e Fisconline non potranno più essere utilizzati per trasmettere le Comunicazioni mensili.

Il file da trasmettere non può essere predisposto da soggetti diversi da quello obbligato e titolare dei dati da comunicare, senza la possibilità di avvalersi di intermediari per le attività di assistenza fiscale e di trasmissione delle dichiarazioni.

² Le istruzioni al tracciato record unico allegate al Provvedimento del 25/01/2016 stabiliscono quanto segue: *“Quindi, nel caso in cui non ci siano dati da comunicare, l’operatore non deve inviare alcun file”*.

Per la trasmissione dei file mediante l'infrastruttura SID si può alternativamente utilizzare uno dei seguenti sistemi:

- la piattaforma FTP del SID;
- la posta elettronica certificata – PEC, solo per file inferiori a 20 MB in formato compresso.

4. Esonero dalla Comunicazione integrativa annuale

Sulla base del nuovo tracciato unico, sono esonerati dalla Comunicazione integrativa annuale gli operatori finanziari che devono comunicare solo rapporti per i quali non sono previsti saldi o movimenti o altri dati.

Nello specifico, si tratta dei seguenti rapporti: portafoglio (tipo 08), cessione indisponibile (tipo 11), depositi chiusi (tipo 13), garanzie (tipo 16), crediti (tipo 17), finanziamenti (tipo 18), fondi pensione (tipo 19), patto compensativo (tipo 20), finanziamento il pool (tipo 21), partecipazione (tipo 22) e altri rapporti (tipo 99).

Se, oltre ai summenzionati rapporti, gli operatori finanziari gestiscono anche altri tipi di rapporti, essi dovranno effettuare la Comunicazione integrativa annuale con riferimento a questi ultimi.

Tale esonero si applica a partire dalla Comunicazione integrativa annuale relativa all'anno 2015.

5. Invio saldi e movimenti annuali 2015

L'invio dei dati relativi a saldi e movimenti dell'anno 2015 (in scadenza il 31/03/2016) deve essere articolato nei seguenti quattro flussi (per maggiori dettagli, si veda l'Allegato 3 al Provvedimento del 25/01/2016):

- file di comunicazione ordinaria dei saldi e delle movimentazioni dei rapporti finanziari per il 2015 (si noti che non sono consentiti invii ordinari oltre 90 giorni dal termine);

- file relativo ai rapporti accesi prima del 31/12/2014 già comunicati ma di cui è variata l'intestazione nel corso del 2015;
- un gruppo di file, uno per ogni mese del 2015 nel corso del quale sono stati accesi rapporti finanziari, contenenti le posizioni aperte nel mese;
- un gruppo di file relativo ai rapporti nati in anni precedenti al 2015 e mai comunicati prima.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 11 marzo 2016

Studio Dattilo Commercialisti Associati